



PROT. N. c_m390 – 12440/P

SÈN JAN DI FASSA, 29 novembre 2018

OGGETTO: ORDINANZA N. 110/2018

IL SINDACO

VISTO il verbale di consegna di data 07.11.2018 con prot. 11507 relativo ai “lavori di realizzazione dell’opera di presa, condotta e vasca accumulo per l’utilizzo dell’acqua dello scarico dell’impianto idroelettrico San Nicolò I ad uso innevamento programmato per Ski Stadium Aloch” alla ditta “Zampedri Lorenzo S.r.l.” con sede a Pergine Valsugana (TN) via del Montengian n. 46 – fraz. Viarago;

VISTA la richiesta del Direttore dei Lavori in data 28.11.2018 relativa alla disciplina della circolazione necessaria per l’esecuzione dei lavori descritti in piazza de Sèn Nicolò;

CONSIDERATO che l’intervento di cui trattasi comporterà, la chiusura di parte della carreggiata di piazza de Sèn Nicolò nel tratto dall’intersezione con strada de Meida all’intersezione con strada Ruf de Ruacia nel centro abitato di Pozza, che necessita della chiusura di una corsia e dell’istituzione della viabilità a senso unico alternato a vista;

VISTI gli artt. 5, comma 3, 6, comma 4, 7, 14, 21, 26, e 27 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285;

VISTO il D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in particolare l’art. 42, comma 3, lettera a);

VISTO il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

VISTE le rispettive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento richiesto;

DICHIARA

Cantiere di lavoro l’area di piazza de Bufaure, interessata dai lavori in premessa evidenziati;

ORDINA

la regolazione del traffico a “senso unico alternato a vista” su piazza de Sèn Nicolò nel tratto dall’intersezione con strada de Meida all’intersezione con strada Ruf de Ruacia nel centro abitato di Pozza, dal 29 novembre 2018 fino a fine lavori e comunque non oltre 4 dicembre 2018.

Le delimitazioni e la segnaletica tanto di cantiere come quella indicante i relativi obblighi, divieti e limitazioni, dovranno essere installati a cura e spese dell’impresa “Zampedri Lorenzo S.r.l.” con sede a Pergine Valsugana (TN) via del Montengian n. 46 – fraz. Viarago esecutrice dei lavori, sotto l’osservanza della legislazione vigente in materia, nonché delle seguenti prescrizioni speciali:

- la chiusura è consentita sotto la responsabilità del richiedente, sollevando questi uffici comunali da qualsiasi pretesa o molestia anche con conseguenze giudiziarie, che per fatto della presente possano provenire da terzi.
- Alla scadenza della presente dovranno essere ripristinati sia il manto stradale originario che la segnaletica stradale orizzontale qualora danneggiata.

AVVERTE CHE

- Ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 2.07.2010 n. 104 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, ovvero a norma della legge 06/12/1971 n. 1034 e del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.
- In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 30/04/1992, n. 285, sempre nei termini di 60 (sessanta) giorni, può essere disposto ricorso da chi abbia interesse alla posizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Roma, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 16/12/1992, n. 495;

DISPONE

- la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale;
- l’invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:
- al richiedente esecutrice dei lavori;

È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

IL SINDACO

Florian Giulio

